REGOLAMENTO (CEE) N. 2431/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990-1991, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le dette uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 6 bis, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 [4], fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/66, il prezzo minimo da pagare ai produttori è ridotto di 19,941 ECU/100 kg per campagna, a partire della campagna 1990-1991 fino alla campagna 1993-1994; che l'articolo 6 del citato regolamento prevede l'introduzione progressiva di un aiuto per ettaro per la coltivazione di dette uve;

considerando che l'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e, se necessario, dell'esclusione dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, alle uve secche è applicato un prezzo minimo all'importazione; che il prezzo praticato dai paesi terzi deve essere sostituito da detto prezzo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna [5], ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990-1991 devono essere calcolati sulla base della conseguente riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990-1991:

a) il prezzo minimo di cui agli articoli 4 e 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva Sultanina non trasformata di categoria 4, e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 bis dello stesso regolamento applicabile all'uva Sultanina trasformata di categoria 4,

sono quelli fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo delle uve secche non trasformate applicabile alle altre categorie di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel è fissato in funzione del coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2550/88 [7].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.
[4] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.
[5] GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
[6] GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1.
[7] GU n. L 228 del 17. 8. 1988, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg franco produttore
Uva Sultanina non trasformata di categoria 4	113,001

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
Uva Sultanina di categoria 4	62,952